



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica

Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica

Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni



S T E A P R O G E T T O



Sede Legale e Amministrativa
Via Santa Caterina 60/a - 38062 Arco (TN)
Tel. +39 0464 512776
Fax +39 0464 513715
Cod. Fiscale e P. IVA n°01994700225
info@steaprogetto.com

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI
DI ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CAVEDINE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAVEDINE

CONTENUTO: FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

SCALA: -

FASE: ESECUTIVO

PROGETTISTA: PAOLO CARLINI

PROJET MANAGER: -

COLLABORATORI:
RILIEVO: -
STRUTTURE: -
IMP. TERM-IDRAUL: -
IMP. ELETTRICI: ANDREA CHIOGNA

PERCORSO FILE: L:\2023_STEA\073_23 ILLUMINAZIONE CAVEDINE 2023\3_E\ELETTRICO\RELAZIONI

REV.	DATA	CONTENUTO	DISEGNO	VERIFICA
04				
03				
02				
01				
00	07, 23	PRIMA EMISSIONE	AC	PC

APPROVAZIONE



COMMESSA

073_23

DEL

LUG23

TAVOLA

NR

005

MOD.7.1_REV 09

**Art. 1****Oggetto dell'appalto**

I lavori saranno eseguiti in economia ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e dell'art. 176 comma 1 lettera "a" del regolamento attuativo emanato con D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg. mediante **cottimo fiduciario**.

Gli stessi saranno affidati secondo le modalità previste all'art. 178 del regolamento sopra richiamato ed il contratto sarà stipulato in forma di **scrittura privata**.

Art. 2**Ammontare dell'appalto**

L'importo dei lavori, stimato dalla **Stazione Appaltante (SA)** è pari a Euro 72.334,30 (Euro *settantaduemilatrecentotrentaquattro,30*), come risulta dal prospetto sotto riportato.

Importo dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza)	71.629,05 euro
Oneri della sicurezza	705,25 euro
TOTALE	72.334,30 euro

Le categorie di lavoro previste sono le seguenti:

a) categoria prevalente:

Categoria OG10 (Impianti per la distribuzione di energia elettrica) per Euro 72.334,30 (Euro *settantaduemilatrecentotrentaquattro,30*), di cui:

- Euro **705,25** (Euro *settecentocinque,25*) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Euro **71.629,05** (Euro *settantaunomilaseicentoventinove,05*) per lavori soggetti a ribasso.

Incidenza manodopera categoria OG10: Euro **8.748,24** pari al 12,213% dei lavori soggetti a ribasso.

b) categorie non prevalente (art. 108 D.P.R. 207/2010):

Non sono previste categorie non prevalenti

c) categorie scorporabili e subappaltabili per intero (art. 108 D.P.R. 207/2010):

Non sono previste categorie scorporabili

Gli oneri per le misure di sicurezza di cui sopra sono qui evidenziati al fine di consentire all'impresa concorrente di valutare correttamente l'offerta, nella consapevolezza che gli stessi non sono soggetti a ribasso.

Art. 3**Disposizioni in materia di sicurezza**

L'appaltatore è responsabile della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. L'appaltatore è tenuto al rispetto della Normativa vigente.

Essendo espressamente vietato il subappalto non è previsto il piano della Sicurezza in base a quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 in quanto vi è la presenza di una sola impresa.

**STE A PROGETTO S.R.L.**Sede Legale e Amministrativa
via Santa Caterina 60/a
38062 Arco (TN) ItalySeconda sede Operativa
via Antonio Detassis 57
38121 Trento (TN) Italytel. +39 0464 512776
c.f. e p.iva 01994700225
CDI:SUBM70N
www.steaprogetto.com
info@steaprogetto.com
stea@postagaranita.eu

MOD.4.1.3_rev11



UNI CEI 11352:2014 - N° IT263428

**Art. 4****Cauzioni e coperture assicurative**

La garanzia definitiva non è richiesta ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 della l.p. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 1 della legge provinciale e dell'art. 84 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. Non rilevando specifiche situazioni di rischio, non è richiesta la stipula di specifiche polizze di assicurazione. All'appaltatore è richiesta la presentazione di idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori nell'importo minimo di € 500.000,00.

Art. 5**Subappalto**

In considerazione della natura dell'opera del tutto eseguibile da società operanti nel settore degli impianti di pubblica illuminazione, **la stazione appaltante non prevede il ricorso al subappalto.** È comunque possibile in forza all'articolo 105, comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016 richiedere da parte dell'Affidatario attività esterne purchè singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo della prestazione affidata e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia inferiore al 50% della prestazione richiesta.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 6**Responsabilità in materia di subaffidamento**

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione delle opere oggetto di subaffidamento, sollevando la amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subaffidatari o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subaffidati.

Art. 7**Subaffidamenti**

L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il regolare pagamento da parte dell'appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale.

Il fornitore dell'appaltatore e del subcontraente possono comunicare all'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'appaltatore il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro.

Il responsabile del procedimento invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.

Se la prestazione non pagata è stata eseguita nei confronti dell'appaltatore, l'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 3, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale per una somma corrispondente alle fatture inevase.



Se la prestazione non pagata è stata eseguita nei confronti del subappaltatore, l'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 3, sospende il pagamento del subappalto in caso di pagamento diretto o, negli altri casi, può disporre la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 42 della LP 26/1993, dandone contestuale segnalazione ad ANAC.

L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui ai commi 4 e 5 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate del subaffidatario o specifica liberatoria del medesimo.

Art. 8

Consegna e inizio dei lavori e termini per l'esecuzione

L'esecuzione dei lavori ha inizio entro e non oltre il giorno 15 settembre 2023, decorso inutilmente il quale l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

La penale pecuniaria da applicarsi per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art.101 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

All'appaltatore saranno inoltre imputati i maggiori costi derivanti ad altre ditte esecutrici di opere collaterali se non ottempererà ad eseguire in tempo utile, indipendentemente dal tempo contrattuale, quelle entità di lavoro ad esso spettanti, come richiesto e programmato in cantiere dalla D.L.

Art. 9

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore si impegna ed obbliga ad eseguire le opere e/o i lavori a perfetta regola d'arte, con i migliori materiali e secondo le istruzioni e le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.

In caso di inadempienza da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali, l'amministrazione aggiudicatrice procede tramite il Responsabile del Procedimento alla risoluzione del contratto mediante denuncia scritta e previa ingiunzione del Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 58.4, 58.5 e 58.6 della L.P. 26/93, nonché dell'art. 137 del relativo regolamento di attuazione.

Ai sensi dell'articolo 46-ter comma 3 della L.P. 26/1993 non è ammessa la revisione dei prezzi. Si applicano le disposizioni per il prezzo chiuso di cui all'articolo 133 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Le eventuali prove di laboratorio richieste dalla D.L. rimarranno a carico dell'appaltatore.

Alla fine dei lavori, regolarmente accertata dal verbale di ultimazione, sarà redatto da parte della Direzione Lavori, il certificato di regolare esecuzione in base agli Artt. 25 e 26 della L.P. 10 settembre 1993, n.26 e s.m. e questo non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale certificazione non sia sostituita dal visto della Direzione dei lavori ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg. per opere, lavori e forniture di importo non superiore ad € 50.000,00.



L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Non è ammessa la cessione del contratto.

Art. 10 Pagamenti all'appaltatore

Ai sensi dell'art. 52 comma 10 bis **non è prevista l'anticipazione** disciplinata dall'articolo 46-bis della LP 26/1993 e ss.mm..

1. Ai sensi dell'art. 171 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg., gli stati di avanzamento (SAL) sono disposti a cadenza bimestrale, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

2. A fine lavori, dopo l'emissione del relativo certificato, viene rilasciato l'ultimo stato di avanzamento lavori, a prescindere dal limite temporale disposto per gli altri stati di avanzamento. In ogni caso, il credito residuo dell'appaltatore da esporre nel conto finale deve essere pari al 2,5 per cento dell'importo contrattuale, fatti salvi le trattenute di legge, gli eventuali importi sospesi ai sensi dei commi seguenti e gli importi relativi ai pagamenti dei subappaltatori. Per consentire il rispetto della predetta percentuale, l'amministrazione aggiudicatrice può operare idonee trattenute anche dai SAL precedenti all'ultimo.

3. Fino al raggiungimento del 50 % dell'importo di contratto i pagamenti possono essere disposti sulla base di una registrazione effettuata dal direttore lavori in partita provvisoria sui libretti delle misure e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, delle quantità dedotte da misurazioni sommarie, fatte salve le lavorazioni le cui misurazioni non possono essere effettuate successivamente. L'eventuale riserva da parte dell'appaltatore è considerata tempestiva fino a quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

4. Alla determinazione degli importi di cui al comma 1 concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto anche questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di Avanzamento Lavori verrà corrisposta all'Impresa anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza previo benessere rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato.

5. Entro 45 giorni dall'avvenuto raggiungimento della scadenza prevista al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento. L'appaltatore emette il relativo documento fiscale (fattura), successivamente alla comunicazione dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento, sulla base dei dati in esso riportati.



6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art.7, comma 3. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note all'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. L'amministrazione aggiudicatrice dispone il pagamento del certificato entro i successivi 30 giorni, mediante l'emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previa verifica, con esito positivo:

- di quanto previsto dall'art. 170, comma 1 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg.;
- della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'appaltatore;
- degli adempimenti previsti dall'art. 3 L. 136/2010;
- della regolarità fiscale prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n. 40/2008, ove richiesta.

8. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice rilevi l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 6 e seguenti della legge provinciale.

9. La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

- a) per mancata attivazione della polizza di RC all'insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e a terzi;
- b) per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
- c) per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure provvisoriale disposte dal Direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 108 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
- d) per mancato rispetto del sollecito del responsabile del procedimento all'effettuazione dell'aggiornamento bimestrale del Programma dei lavori secondo l'andamento effettivo dei lavori in adempimento al disposto dall'articolo 105, comma 3 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

10. Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento, per un periodo superiore a 60 gg. per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

11. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

12. A garanzia dell'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 43 della l.p. 26/1993 in capo all'appaltatore, agli eventuali subappaltatori o concessionario esecutore, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate.

La verifica dell'assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti è effettuata a norma delle vigenti disposizioni.

**STEAM PROGETTO S.R.L.**Sede Legale e Amministrativa
via Santa Caterina 60/a
38062 Arco (TN) ItalySeconda sede Operativa
via Antonio Detassis 57
38121 Trento (TN) Italytel. +39 0464 512776
c.f. e p.iva 01994700225
CDI-SUBM70N
www.steamprogetto.com
info@steamprogetto.com
steam@postagaranita.eu

MOD.4.1.3_rev11

OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification
UNI CEI 11352:2014 - N° IT263428



Ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.P. 26/1993 se l'amministrazione aggiudicatrice rileva il mancato o parziale adempimento, accertato, **nella corresponsione delle retribuzioni** da parte dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:

a) per il 20 per cento dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l'appaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dall'appaltatore;

b) per una quota pari al 20 per cento dell'importo autorizzato del contratto di subaffidamento, se le inadempienze riguardano il subaffidatario oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dal subaffidatario.

Per i pagamenti in acconto, se la documentazione o la trasmissione dei dati necessari non perviene all'amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento sarà liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.

Il corrispettivo non liquidato sopra citato viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 169 del regolamento di attuazione.

Nel caso in cui, con riferimento al solo subappaltatore, la struttura provinciale competente in materia di lavoro non provvede all'accertamento definitivo della regolarità retributiva per mancanza di dati o per impossibilità di reperirli e conseguentemente archivia il procedimento senza l'accertamento, l'amministrazione aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti dell'appaltatore. In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da parte dell'appaltatore corredata dalla dichiarazione dell'effettiva impossibilità di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché dall'impegno di provvedere al diretto adempimento dell'importo eventualmente dovuto, qualora successivamente accertato nei limiti temporali della prescrizione di legge.

Lo svincolo delle eventuali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti, ferma restando la possibilità di autocertificazione per lavori di importo complessivo inferiore a 100.000 euro.

Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva il **mancato o parziale adempimento, accertato, nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali** da parte dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, sarà attivata la procedura di intervento sostitutivo, disciplinata all'art. 4 del D.P.R. 207/2010, secondo le modalità di cui alle circolari in materia. È fatta salva l'applicazione della procedura ex art. 43 comma 6 della L.P. 26/1993, in caso risulti inadempiente il subappaltatore e qualora l'appaltatore abbia comunque proceduto a saldare l'importo dovuto senza avere effettuato le necessarie verifiche preventive in relazione alla regolarità contributiva ed assicurativa del subappaltatore stesso.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Art. 11

Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta affidataria

L'appaltatore si impegna ad applicare il "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato



STEA PROGETTO S.R.L.
Sede Legale e Amministrativa: via Santa Caterina 60/a, 38062 Arco (TN) Italy
Seconda sede Operativa: via Antonio Detassis 57, 38121 Trento (TN) Italy
tel. +39 0464 512776
c.f. e p.iva 01994700225
CDI: SUBM70N
www.steaprogetto.com
info@steaprogetto.com
stea@postagaranita.eu



MOD.4.1.3_rev11





dal Comune di Cavedine con deliberazione n. 142 del 06/10/2014, il cui art. 2 estende il proprio ambito soggettivo di applicazione "anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione" e la cui violazione comporterà la risoluzione dal rapporto con l'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 12

Tracciabilità dei pagamenti

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore si impegna a comunicare all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto dovranno essere registrati su conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dalla legge n. 136/2010.

L'appaltatore si impegna altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente contratto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 pena la nullità assoluta degli stessi contratti.

L'appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e al Commissariato del Governo della provincia di Trento dell'eventuale inadempimento da parte della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 sopra citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente contratto in conformità alla legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

Art. 13

Norme di attuazione Criteri Ambientali Minimi

Garanzia prodotti

L'offerente deve fornire garanzia totale, per tutti i prodotti, valida per almeno 3 anni a partire dalla data di consegna all'Amministrazione, relativa alle caratteristiche e specifiche tecniche ed alle funzioni degli apparecchi nelle condizioni di progetto, esclusi atti di vandalismo o danni accidentali o condizioni di funzionamento anomale dell'impianto da definire nel contratto.

La garanzia deve includere anche il funzionamento del sistema di regolazione del flusso luminoso, ove presente.

Per lo stesso periodo l'offerente deve garantire la disponibilità delle parti di ricambio.

Le condizioni generali di garanzia debbono essere definite dall'Amministrazione coerentemente con le proprie aspettative ed esigenze.

Dichiarazione di conformità UE e conformità ai requisiti tecnici

Nel caso di installazione, in impianti e/o apparecchi esistenti, di componenti (quali ad esempio sorgenti luminose o ausiliari di comando e regolazione) che non rispettano le specifiche tecniche del produttore dell'apparecchio, il fabbricante originario dell'apparecchio non sarà responsabile della sicurezza e degli altri requisiti derivanti dalle direttive applicabili. Di conseguenza



STEAPROGETTO S.R.L.
Sede Legale e Amministrativa
via Santa Caterina 60/a
38062 Arco (TN) Italy
Seconda sede Operativa
via Antonio Detassis 57
38121 Trento (TN) Italy
tel. +39 0464 512776
c.f. e p.iva 01994700225
CDI: SUBM70N
www.steaprogetto.com
info@steaprogetto.com
stea@postagaranita.eu



MOD.4.1.3_rev11





l'installatore deve emettere una nuova dichiarazione UE per gli apparecchi modificati e messi in servizio, comprensivi dei relativi fascicoli tecnici a supporto, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

L'appaltatore deve verificare altresì l'esistenza di eventuali requisiti brevettuali (es. proprietà intellettuale) e, nel caso, il loro rispetto.

La dichiarazione di conformità UE deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario che rilascia la dichiarazione (ed il numero di identificazione dell'organismo notificato qualora il modulo applicato preveda l'intervento di un ente terzo);
- identificazione del prodotto (nome, tipo o numero del modello ed eventuali informazioni supplementari quali numero di lotto, partita o serie, fonti e numero di articoli);
- tutte le disposizioni del caso che sono state soddisfatte;
- norme o altri documenti normativi seguiti (ad esempio norme e specifiche tecniche nazionali) indicati in modo preciso, completo e chiaro;
- data di emissione della dichiarazione;
- firma e titolo o marchio equivalente del mandatario;
- dichiarazione secondo la quale la dichiarazione di conformità UE viene rilasciata sotto la totale responsabilità del fabbricante ed eventualmente del suo mandatario;
- dichiarazione di conformità UE della fornitura a tutti i requisiti tecnici previsti, firmata dal legale responsabile dell'offerente.

Gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici

L'offerente deve garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile delle sorgenti luminose, classificate come RAEE professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Ove richiesto, l'offerente deve assicurare anche il ritiro ed il trattamento a norma di legge di RAEE storici esistenti presso la stazione appaltante.

Riguardo al ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, l'offerente si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008 e s. m. i.

Conformità al progetto illuminotecnico

Nel caso in cui l'appalto comprenda, oltre alla fornitura di apparecchi di illuminazione, anche la loro installazione, questa deve essere conforme al progetto illuminotecnico, se esistente.

Formazione del personale dell'Amministrazione

L'offerente deve provvedere, entro tre mesi dalla stipula del contratto, alla formazione del personale dell'Amministrazione in merito a:

- funzionamento e caratteristiche degli apparecchi d'illuminazione;
- sistemi di regolazione del flusso luminoso e loro gestione nel rispetto dell'ambiente;
- metodi di misura del flusso luminoso;
- installazione/disinstallazione degli apparecchi di illuminazione;
- ricerca e soluzione dei guasti;
- norme in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 14 Norme finali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto stanno e si assumono a carico dell'appaltatore.

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'amministrazione aggiudicatrice, il foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la medesima SA.



STEA PROGETTO S.R.L.
Sede Legale e Amministrativa
via Santa Caterina 60/a
38062 Arco (TN) Italy
Seconda sede Operativa
via Antonio Detassis 57
38121 Trento (TN) Italy
tel. +39 0464 512776
c.f. e p.iva 01994700225
CDI-SUBM70N
www.steaprogetto.com
info@steaprogetto.com
stea@postagaranita.eu



MOD.4.1.3_rev11





COMUNE DI CAVEDINE

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI
DI ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CAVEDINE



Per quanto non espressamente richiamato nel presente foglio patti e prescrizioni si rinvia alle disposizioni di legge provinciali e nazionali in materia, alla lettera di invito, agli elaborati progettuali posti a base di gara.

Il contratto relativo ai lavori sarà comunque stipulato ed i lavori saranno eseguiti in conformità alle disposizioni di cui alla L.P. 26/1993 ed al relativo regolamento di attuazione, della L.P. 2/2016, del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.



STEA PROGETTO S.R.L.

Sede Legale e Amministrativa
via Santa Caterina 60/a
38062 Arco (TN) Italy

Seconda sede Operativa
via Antonio Detassis 57
38121 Trento (TN) Italy

tel. +39 0464 512776
c.f. e p.iva 01994700225
CDI-SUBM70N
www.steaprogetto.com
info@steaprogetto.com
stea@postagaranita.eu



MOD.4.1.3_rev11



UNI CEI 11352:2014 - N° IT263428